

**COPIA**

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. **25** OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del C.I.D. 2012.

del 5/3/2012

L'anno **Duemiladodici** il giorno **5** del mese di **Marzo** alle ore **15,30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

		Presente	Assente
SINDACO	Dott. Claudio RICCI	X	
ASSESSORE	Avv. Giancarlo BRUNO	X	
ASSESSORE	Avv. Felice BARRICELLA	X	
ASSESSORE	Sig. Giovanni ZAMPETTI	X	
ASSESSORE	Sig. Giuseppe SACCAVINO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Immacolata D'ALESSIO.

Riconosciuta legale l'adunanza e visti gli artt. 50 del D.Lgs 18.8.2000, n.267 e 32 dello Statuto Comunale, il Sindaco Dott. Claudio RICCI, assume la presidenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione entro riportata e relativa all'oggetto i Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole.

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

PARERE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2012

Verbale n. 2 del 28 Febbraio 2012

L'organo monocratico di revisione
Dott. Loris Nardone
(giusta Delibera di C.C. n. 29 del 06/12/2010)

L'anno 2012 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 17,15 presso i locali del Comune di San Giorgio del Sannio siti in P.zza Municipio n. 1 in San Giorgio del Sannio (BN), si è riunito l'organo monocratico di revisione dell'Ente per rendere parere sulla Contrattazione Integrativa Decentrata anno 2012.

Il Revisore unico

PREMESSO

- che la delegazione trattante tra la parte sindacale e la parte pubblica ha approvato le modifiche al Contratto Collettivo Decentrato per l'anno 2012;

VISTO

- che le modifiche sono state approvate sia dalla parte sindacale che dalla parte pubblica;

RILEVATO

- che il Fondo è stato costituito dall'importo già previsto per l'anno 2011;

ESPRIME

parere favorevole in merito a:

- a) sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo Decentrato anno 2012 per il Personale dell'Ente;
- b) compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa.

La verifica ha termine alle ore 18,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Revisore unico
Dott. Loris Nardone

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'Accordo del 22 gennaio 2004 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003";

VISTO l'Accordo del 9 maggio 2006 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie Locali quadriennio normativo 2006/2009 - Biennio economico 2006/2007;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009;

PRESO ATTO che nella riunione di Delegazione Trattante del 27/2/2012 è stato raggiunto un accordo in merito all'approvazione della contrattazione decentrata relativamente all'anno 2012;

VISTI gli artt. 48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di verifica positiva della compatibilità dei costi con le previsioni di bilancio;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art.49 del T.U.EE.LL. in D.Lvo n.267/2000 dai Responsabili dei competenti Servizi Comunali;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

- 1) di prendere atto e di condividere l'accordo integrativo decentrato per l'anno 2012 allegato sub "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla relativa sottoscrizione.

Successivamente

Stante la particolare urgenza a provvedere il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lvo n.267/2000, con separata votazione resa con esito favorevole unanime.

PARTE PRIMA

ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato, a quello comandato e/o in soprannumero escluso quello del ruolo unico dirigenziale.

ART.2- REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

E' individuato il seguente contingente di personale che, in caso di sciopero, dovrà assicurare i servizi pubblici essenziali:

- STATO CIVILE = 1 ADDETTO

- PUBBLICA INCOLUMITA' = 1 TECNICO ed 1 OPERAIO

ART.3- MENSA

L'amministrazione eroga i tickets mensa a favore dei dipendenti che svolgono il servizio su cinque giorni settimanali ed almeno due rientri pomeridiani di almeno tre ore.
Il valore del buono mensa viene confermato, per l'anno 2012, in € 7,00 netti (tutto a carico dell'Ente).

ART.4- FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'amministrazione destina una somma pari almeno all'1% del monte salari 2001 per le attività di formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti, anche ai fini del nuovo sistema di classificazione del personale.

Per l'anno 2012 tale somma è pari ad € 6.000,00

ART.5 - INFORMAZIONE

L'amministrazione si impegna ad inviare alla RSU ed alle Segreterie Provinciali dei sindacati firmatari del presente contratto tutti gli atti e provvedimenti che direttamente o indirettamente riguardano il personale.

PARTE SECONDA

ART.6- LAVORO STRAORDINARIO

Il fondo per l'anno 2012 è pari ad € 1.896,00

Le eventuali economie saranno riversate sulle risorse decentrate.

ART.7- QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE

Il fondo per l'anno 2012 è costituito sulla base delle somme erogate per l'anno 2011 ed ammonta a complessivi € 49.916,00

ART.8- UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

Il fondo complessivo per l'anno 2012, pari ad € 49.916,00, è così ripartito:

1. Indennità rischio: € 990,00
2. Indennità di disagio: € 10.000,00
3. Indennità per specifiche responsabilità e/o responsabili del procedimento: € 25.530,00
4. Lavoro straordinario: € 1.896,00
5. Indennità reperibilità: € 9.500,00
6. Indennità ufficiali stato civile, anagrafe, elettorale e responsabile tributi: € 1.200,00
7. Indennità maneggio valori: € 800,00

ART.9 - INDENNITA' VARIE

Per l'anno 2012 sono attribuite le seguenti indennità:

1. Rischio: € 30 mensili così come disciplinato dall'allegato Regolamento (Allegato "A");
2. Indennità per svolgimento compiti particolarmente disagiati così come disciplinato dall'allegato Regolamento (Allegato "A");
3. Indennità per lo svolgimento di compiti che comportano specifiche responsabilità e/o responsabilità di procedimento così come disciplinato nell'allegato "B";
4. Indennità di pronta reperibilità per i seguenti dipendenti stato civile, tecnici ed operai;
5. Indennità per ufficiali stato civile, anagrafe, elettorale e responsabile dei tributi € 300,00 per i seguenti dipendenti: ufficiale stato civile, anagrafe ed elettorale (2 unità Cat. C) responsabile procedimento tributi (n.2 unità di Cat.C) (max. € 300,00 all'anno). La presente indennità non è cumulabile con quella per compiti che comportano specifiche responsabilità;
6. Indennità maneggio valori: € 800,00 da riconoscere alle seguenti unità lavorative = n. 1 Servizio Affari Generali (n.1 Uffici Demografici) - n.1 Servizio Finanziario (n.1 Ufficio Economato);

ART. 10 – COMPENSI PER PRODUTTIVITA'

Gli eventuali compensi dovranno essere legati al conseguimento di specifici obiettivi programmati dall'Ente per gli effettivi e riscontrati incrementi della produttività e di miglioramento in termini quali-quantitativi dei servizi (da intendersi, per entrambi gli aspetti) come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

I progetti verranno approvati in sede di conferenza dei servizi e notificati alla RSU.

ART. 11 – AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

L'ente con delibera di G.C. n. 233 del 13.11.2001 ha istituito l'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL 31.03.99.

Per l'anno 2012 il fondo per finanziare la retribuzione di posizione è pari ad € 58.000,00 .

I finanziamenti per la costituzione del seguente fondo sono carico del bilancio comunale (salvo per gli enti con dirigenza).

ART.12 – NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2012 le parti concordano quanto segue:

- L' indennità di rischio e/o disagio andrà liquidata mensilmente con determina del Responsabile di Servizio (Elenco unità aventi diritto);
- L'indennità di responsabilità, prevista dall'art.9 punto 3, va erogata mensilmente nella misura minima riconosciuta in rapporto alla Categoria di appartenenza;
- Per il personale regionale comandato va previsto un fondo specifico sul bilancio dell'ente per il pagamento mensile dell'indennità di disagio da liquidarsi con le stesse modalità attuative previste per il personale dell'Ente;
- Per il personale ex-ETI (collocato in soprannumero) va prevista l'attribuzione dell'indennità di disagio da imputare sui fondi del presente Contratto Decentrato;
- La valutazione, per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità, prevista dall'art.9 punto 3, va predisposta dai Responsabili di Servizio con cadenza semestrale su apposite schede, approvate in sede di Conferenza di Servizio dei Responsabili, da notificarsi alle parti per la verifica degli scostamenti.

ART.13 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si fa espresso riferimento al T.U. n. 267/00, al D.Lgs. n. 165/ 01 ed ai vigenti CCNL del comparto Regioni /autonomie locali.

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (Benevento)**ACCORDO DECENTRATO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE OO.SS. TERRITORIALI E AZIENDALI SULL'EROGAZIONE DELLE INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO
(Art.17 comma 2 lett.d) ed e) CCNL 1/4/1999 e art.37 CCNL 14/9/2000)****CAPO I
INDENNITA' DI RISCHIO****Art. 1****Individuazione delle mansioni che comportano rischio**

1 L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

2 Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) Prestazioni di lavoro che comportino il continuo esercizio dell'attività di trasporto con autotreni, autoarticolati, scuolabus e altri automezzi di dimensione analoga;

b) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;

c) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente. (officine, cantieri, cucine di grandi dimensioni e simili);

d) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

e) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività di cura, pulizia, igiene, alimentazione e somministrazione di medicinali agli anziani;

f) Personale che per ragioni di servizio sia adibito in modo continuativo al servizio di trasporto valori;

g) Personale addetto all'esecuzione di interventi sulle apparecchiature della sala macchine del centro elaborazione dati o delle strutture informatiche periferiche, e alla manutenzione e gestione della rete di cablaggio.

3 Le specifiche attività che, normalmente, hanno i caratteri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

4 Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Dirigente del Settore che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e che risulta, come tale, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

Art. 2
Corresponsione dell'indennità

1 L'indennità è corrisposta nella misura di Euro 360 annui, così come disposto dall'art. 37 comma 2 del CCNL del 14/9/2000.

2 L'indennità compete, ai sensi dell'art. 37 citato, per il periodo di effettiva esposizione al rischio e pertanto può essere corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle prestazioni di cui all'art. 1.

3 Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente adibito allo svolgimento di prestazioni che comportino i rischi di cui all'art. 1, la corresponsione dell'indennità compete per tutto il tempo in cui esse sono svolte.

4 Il dirigente del Settore comunica tempestivamente all'ufficio personale le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di cui all'art. 1, compresa l'ipotesi di cui al comma precedente.

CAPO II
INDENNITA' DI DISAGIO

Art. 3
Mansioni che comportano disagio

1 L'indennità di disagio, ai sensi dell'art 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999, spetta al personale delle categorie A, B, C e D per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

2 Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Dirigente del Settore, il quale segnala, sulla base delle tipologie di prestazioni indicate all'art.4 del presente accordo, i nominativi del personale che, esercitandole, accede all'indennità.

Art. 4
Tipologie di prestazioni disagiate

1 Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere l'indennità sono individuate le seguenti tipologie di prestazioni disagiate:

a) Personale che, pur non appartenendo alla polizia municipale, è adibito in modo continuativo a compiti di controllo o vigilanza che, per le modalità con le quali vengono svolti, comportano l'esposizione a situazioni di disagio superiori rispetto a quelli connessi all'espletamento delle funzioni ordinarie;

b) Personale adibito in modo continuativo in attività a contatto continuativo con fasce di utenza particolarmente disagiate;

c) Personale che si renda disponibile a svolgere mansioni che comportino in maniera continuativa la necessità di cambiamenti imprevisti dell'orario di lavoro, non rientranti come tali nelle tipologie previste da altri istituti contrattuali (turno, reperibilità);

d) Personale adibito in modo continuativo e prevalente all'uso di fax e fotocopiatrici;

e) Personale adibito ad attività di sopralluogo in ambienti esterni alla sede di lavoro abituale;

f) Personale adibito in modo continuativo e prevalente agli sportelli e/o al contatto con l'utenza;

g) Personale adibito in maniera continuativa e prevalente ad espletare servizi esterni (Messo, Usciere).

Art. 5
Corresponsione dell'indennità

1 L'indennità è comisposta:

- nella misura pro-capite annua di Euro 360,00 per le tipologie di prestazioni disagiate indicate 'a' 'b' 'c' 'd' 'e';
- nella misura pro-capite annua di Euro 1.200,00 per la tipologia 'g' (Messo);
- nella misura pro-capite annua di Euro 600,00 per la tipologia 'g' (Usciere).

2 L'indennità è subordinata allo svolgimento effettivo delle prestazioni in condizione particolarmente disagiate e, pertanto, è corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle mansioni corrispondenti.

3 Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'art.2.

Art. 6
Cumulabilità

1 L'indennità di cui al presente Capo non è cumulabile con l'indennità di cui al Capo I del presente accordo; sono fatte salve le ipotesi di cumulo già riconosciute dall'ente in base ai precedenti CCDI e relative al profilo professionale di "Operai", purché il rischio e il disagio, nell'ambito delle ipotesi previste dagli art. 1 e 4, derivino da situazioni e circostanze diversificate fra loro.

2 Nel caso in cui la prestazione lavorativa è concretamente riconducibile sia ad ipotesi di rischio che ad ipotesi di disagio, dato il divieto di cumulo, al dipendente interessato è attribuito il trattamento economico di maggior favore secondo quanto specificato nell'atto di attribuzione del dirigente competente.

Art. 7
Indennità

1 Per ogni tipologia di servizio in cui viene corrisposta l'indennità di disagio, in caso di infortunio e malattia, si prevedono le seguenti condizioni:

- a) In caso di infortunio sul lavoro, nel giorno in cui questo si verifica, l'indennità viene percepita per l'intera giornata;
- b) In caso di malattia nel giorno di inizio dell'evento, l'indennità viene percepita per l'intera giornata solo se si siano superate le 3 ore di servizio.

CAPO III
NORMA FINALE

Art. 8
Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le norme vigenti in materia.

Attività Rischiose ai sensi dell'art 1 comma 1 lettere b), e c)

Attività Tipologia di riferimento

- Conduttore automezzi di piccole dimensioni Art. 1 com. 1 let. b)
- Vivaista (giardiniere addetto spazi/parco verde pubblico) Art. 1 com. 1 let. b)
- Operaio/stradino Art. 1 com. 1 let. c)

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENITA' PREVISTA
DALL'ART.17, comma 2 lett.f) CCNL 1/4/1999
DALL'ART.7, comma 1) DEL C.C.N.L. 9/5/2006**

Compenso per particolari responsabilità

<i>Numero dipendenti potenzialmente destinatari dell'indennità</i>	<i>Importo indennità</i>	<i>Modalità di liquidazione</i>
<i>Responsabili di Categoria D (non titolari di A.P.O.)</i>	<i>* da Euro 1.800 fino ad un massimo di Euro 2.500 all'anno</i>	<i>Attestazione del Responsabile del Servizio</i>
<i>Responsabili di Categoria C</i>	<i>** da Euro 1.200 fino ad un massimo di Euro 2.000 all'anno</i>	<i>Attestazione del Responsabile del Servizio</i>
<i>Responsabili di Categoria B</i>	<i>*** da Euro 300 fino ad un massimo di Euro 600 all'anno</i>	<i>Attestazione del Responsabile del Servizio</i>

La individuazione delle unità destinatarie dell'indennità è a cura dei Responsabili di Servizio che adotteranno tale provvedimento in una apposita Conferenza di Servizio.

I Responsabili di servizio valuteranno in apposita Conferenza, a cadenza semestralmente, le prestazioni del personale con l'ausilio di un'apposita scheda di valutazione che tenga in debito conto le caratteristiche richieste di pesatura/punteggio delle prestazioni, come richiesto dal vigente Regolamento di disciplina degli Uffici e dei Servizi aggiornato al D.L.vo n.150/2009.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

f.to Il Sindaco
(Dr. Claudio RICCI)

f.to Il Segretario Generale
(Dott.ssa Immacolata D'ALESSIO)

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

(x) è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 20 MAR. 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

dalla Residenza Comunale, li 20 MAR. 2012

f.to Il Segretario Generale
(Dott.ssa Immacolata D'ALESSIO)

Il sottoscritto, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

() è immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

() è divenuta esecutiva il giorno _____;

() perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);

() ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con Deliberazione n. _____, in data _____, (art. 127, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);


() è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

San Giorgio del Sannio, li _____

f.to Il Segretario Generale
(Dott.ssa Immacolata D'ALESSIO)

E' copia conforme all'originale.

San Giorgio del Sannio, li 20 MAR. 2012


Il Segretario Generale
(Dott.ssa Immacolata D'ALESSIO)